



Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei servizi , Pres. Nicola Cerrato, Ministero della Giustizia - Roma

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione, d.ssa Carolina Fontecchia, Ministero della Giustizia - Roma

Oggetto: Esito di procedura di conferimento di incarico dirigenziale

Si ha notizia che, a seguito di interpello cui hanno corrisposto alcuni dirigenti di Codesto Ministero, non si è comunque proceduto alla copertura dell'Ufficio II – Trattamento economico della Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità, in quanto tutti gli aspiranti sono stati ritenuti privi dei requisiti occorrenti per lo svolgimento del relativo incarico dirigenziale.

Al riguardo, risulta che Codesta Amministrazione abbia ritenuto di sottoporre preventivamente le istanze pervenute alla valutazione del Direttore Generale del Bilancio e della Contabilità, il quale si sarebbe espresso nel dichiarare che nessuno dei dirigenti sia in possesso dei requisiti ritenuti indispensabili in ragione delle particolari attribuzioni di natura tecnico-contabile della posizione dirigenziale da ricoprire.

In tal caso, si sarebbe applicata una facoltà prevista, dal provvedimento dirigenziale generale 28 febbraio 2005 (recante i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali), soltanto in relazione al conferimento delle funzioni ispettive.

In merito alla procedura osservata, riteniamo di formulare le osservazioni di seguito riportate, a tutela della professionalità dei dirigenti amministrativi del Ministero della Giustizia e delle legittime aspettative di tutti i potenziali interessati alla nomina:

- ✓ il D.M. 18.12.2001 prevede l'attribuzione all'Ufficio II della Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità delle seguenti attività: liquidazione del trattamento economico principale ed accessorio del personale dell'Amministrazione centrale; liquidazione del trattamento economico principale del personale della Corte di Cassazione, della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche e della Direzione Nazionale Antimafia; interessi e rivalutazioni monetarie sulle somme spettanti al personale;
- ✓ a ben vedere, la cura di tali attività non richiede particolari professionalità ovvero elevati livelli di specializzazione: diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che tutte le posizioni dirigenziali relative agli uffici dell'Amministrazione centrale siano peculiari e che i dirigenti,

sebbene brillanti e capaci, siano per definizione inadatti a ricoprire i relativi incarichi, qualora non abbiano maturato in precedenza specifiche esperienze;

- ✓ siamo convinti, infatti, che, eccettuate poche posizioni altamente specialistiche (e non è certamente il nostro caso), la scelta debba basarsi non tanto sul sapere specifico quanto su un'analisi ed una valutazione attenta delle abilità e del potenziale dei singoli aspiranti, inteso come processo di diagnosi della congruenza tra la professionalità maturata (intesa sia come attitudine potenziale che come curriculum professionale) e caratteristiche richieste per ricoprire al meglio una determinata funzione dirigenziale;
- ✓ appare così mortificante per tutta la dirigenza del Ministero, in un contesto che si vuole sensibile alla valorizzazione delle risorse umane ed orientato alla qualità, focalizzare l'attenzione, per l'attribuzione dell'incarico di cui trattasi, sulla mera specifica conoscenza della normativa per la liquidazione del trattamento economico del personale piuttosto che sul possesso di solide professionalità di base e capacità gestionali, manageriali e relazionali, di analisi e pianificazione ovvero sull'attitudine a risolvere in maniera corretta ed efficace i problemi;
- ✓ occorre, infatti, considerare non solo l'incongruenza dei requisiti individuati dall'Amministrazione rispetto alle funzioni da ricoprire, ma anche il mancato rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e buona fede: l'asserita peculiarità dell'incarico da conferire imponeva infatti che i criteri assunti come parametri di valutazione fossero predeterminati e portati a conoscenza degli interessati contestualmente all'atto di interpello.

Siamo certi che le suesposte considerazioni saranno positivamente valutate da codesta Amministrazione al fine di riesaminare le determinazioni assunte. Non vorremmo trovarci, altrimenti, a dover ricondurre le ragioni di tale decisione all'intenzione di attribuire incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale interno o esterno al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 19, commi 5 bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Un tale orientamento, ove effettivamente sussistente, incontrerebbe ovviamente la nostra ferma opposizione e non gioverebbe certamente alla serenità di rapporti tra la dirigenza di seconda fascia ed vertici amministrativi.

Roma, 24 ottobre 2005

Il Responsabile sindacale
(Eugenio Minici)

